



Validità o NULLITA' del Matrimonio religioso

Marco Falvo

Dottore in Giurisprudenza



Con **dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio** si intende quel riconoscimento legale ad opera del [tribunale ecclesiastico](#) che, in virtù del [diritto canonico](#) cattolico, riconosce la [nullità](#) del [sacramento del matrimonio](#)

- ✓ Comunemente si parla di "annullamento della [Rota](#)", o addirittura di "divorzio cattolico", ma tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità".
- ✓ Infatti secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di [annullamento](#) o risoluzione del matrimonio stesso.
- ✓ Se invece viene verificata [ex post](#) la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il [tribunale](#) riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.



Tribunale competente

Per intentare una causa di nullità matrimoniale, uno dei due coniugi deve rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico. In genere il tribunale a cui rivolgersi è il [tribunale diocesano](#); fanno eccezione le diocesi dell'Italia, dove la [Conferenza episcopale italiana](#) ha eretto 18 tribunali regionali e ha stabilito che soltanto questi tribunali sono competenti per le cause di nullità matrimoniale.

Il primo tribunale a cui ci si rivolge viene chiamato tribunale di primo grado.

Il coniuge che fa partire la causa (chiamato dal diritto "attore") può scegliere il tribunale a cui rivolgersi in base a quattro criteri:

il tribunale del luogo dove fu celebrato il matrimonio;

il tribunale del luogo di domicilio dell'attore;

il tribunale del luogo di domicilio dell'altro coniuge (chiamato "convenuto");

il tribunale del luogo dove di fatto si dovrà raccogliere la maggior parte delle prove.



Motivi di nullità

•**Simulazione - esclusione**

Il matrimonio per la sua validità richiede che gli sposi aderiscano con la propria volontà a quanto professato dalla Chiesa; si ha simulazione quando vi è difformità tra quanto manifestato esternamente e la volontà interna della persona che si accinge a contrarre le nozze.

•**Simulazione totale**

Si parla di simulazione totale quando il contraente esclude il matrimonio nella sua totalità, svuotandolo di ogni contenuto. Quando invece il consenso, pur accettando il matrimonio nel suo complesso, esclude un elemento essenziale o una proprietà del matrimonio, si parla di simulazione parziale che comprende i vari capi di nullità sotto elencati.



- Esclusione dell'indissolubilità**

Si verifica quando viene esclusa l'indissolubilità del matrimonio, riservandosi il contraente, in ipotesi di vita coniugale infelice, la possibilità di poter riacquisire la propria libertà ricorrendo al divorzio o alla nullità del matrimonio.

- Esclusione della prole**

Attiene alla volontà di non procreare figli nel corso del matrimonio in maniera assoluta e senza limiti di tempo. Bisognerà quindi valutare, nel caso concreto, se vi sia soltanto procrastinazione della procreazione per un tempo determinato ovvero un'esclusione assoluta della stessa, e che tipo di cautele sono state utilizzate dai coniugi.

- Incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione**

Sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che mancano di sufficiente uso di ragione. L'uso di ragione deve essere tale da poter comprendere la natura dell'atto matrimoniale che ci si accinge a contrarre.



- Esclusione dell'unità - fedeltà**

Si verifica quando si esclude la fedeltà, cioè l'esclusività della donazione di sé stessi all'altro coniuge, riservandosi la possibilità di intrattenere relazioni sessuali con altre persone. Ci si sposa, quindi, volendo un matrimonio "aperto", non essendo rilevante la semplice propensione all'infedeltà.

- Esclusione del bene dei coniugi**

Si verifica quando il contraente esclude che il matrimonio tenda al bene ed alla felicità dell'altro coniuge, privando il rapporto coniugale di affetto e sentimento.

- Esclusione della dignità sacramentale**

Si verifica quando il contraente esclude il matrimonio come sacramento; vuole cioè il matrimonio ma non vuole il sacramento. In altre parole, accetta il matrimonio come contratto ma esclude la dignità sacramentale dello stesso.



•**Incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio**

È causata non da vere e proprie malattie mentali, come nel caso di incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione, ma da gravi forme di nevrosi e psicopatie; inoltre anche da alcolismo e tossicodipendenza.

In tutti detti casi il soggetto, pur rimanendo cosciente del proprio stato e consapevole dell'importanza dell'atto del matrimonio in generale, nel caso specifico del proprio matrimonio non è capace di valutare dal lato pratico gli effetti del matrimonio che si accinge a contrarre, sia in relazione a se stesso che all'altro coniuge.



- **Incapacità di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio**

Si verifica quando il soggetto, per cause di natura psichica, non è in grado di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio. Non bastano, per dichiarare la nullità del matrimonio, le semplici difficoltà insorte dopo le nozze alla conduzione del coniugio, ma necessitano gravi forme di anomalie che non permettono di stabilire quella particolare relazione interpersonale duale richiesta dalla vita coniugale.

- **Ignoranza**

Si verifica quando i contraenti ignorano che il matrimonio è una comunità permanente tra un uomo ed una donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale.



- **Errore sull'identità della persona**

L'errore determina una falsa conoscenza della realtà per cui il contraente si determina alla scelta del matrimonio nella convinzione di sposare una persona diversa da quella che invece sposa. È il classico caso del matrimonio per procura nel quale ad esempio si sposa Tizio pensando di sposare Caio.

- **Errore su una qualità dell'altra persona**

• L'errore riguardo ad una determinata qualità dell'altra persona può rendere nullo il matrimonio quando la qualità desiderata viene intesa "direttamente e principalmente".

- **Errore sull'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio**

L'errore sull'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale non rende nullo il matrimonio a meno che non abbia determinato la volontà.



•**Dolo**

Il dolo è un inganno provocato per ottenere dall'altra parte il consenso al matrimonio. Detto inganno deve avere ad oggetto una qualità che per sua natura può perturbare gravemente la vita matrimoniale e viene posto in essere proprio per estorcere un consenso nuziale che altrimenti non sarebbe stato concesso.

•**Condizione**

La condizione è una circostanza esterna da cui far dipendere l'efficacia di un atto giuridico. Nel diritto canonico solo la condizione apposta per il verificarsi di un atto futuro determina la nullità del vincolo; e ciò perché in detta circostanza manca del tutto la volontà matrimoniale dal momento che l'efficacia di un matrimonio viene subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto.



•**Violenza o timore**

Il timore è la trepidazione dell'animo a causa di un pericolo immediato o futuro. In ipotesi di matrimonio contratto per violenza o grave timore incusso dall'esterno, per liberarsi del quale si accettano le nozze, si ha la nullità del matrimonio.

•**Impedimenti dirimenti**

Sono numerosi gli impedimenti dirimenti che rendono nullo il matrimonio: l'età, l'impotenza coeundi, il vincolo di un precedente matrimonio, l'ordine sacro, il voto perpetuo di castità, la disparità di culto, il ratto, il coniugicidio, la parentela, l'affinità, la pubblica onestà e l'adozione.

•**Impotenza**

L'incapacità sia maschile che femminile di porre in essere l'atto sessuale per cause sia organiche, che funzionali, cioè derivanti da cause psichiche, può rendere nullo il matrimonio.




- La forma canonica**

In mancanza dei requisiti formali richiesti al sacerdote celebrante le nozze in caso di delega, il matrimonio può essere dichiarato nullo per difetto di forma.

- Matrimonio rato e non consumato**

Secondo il Codice di Diritto Canonico il matrimonio è consumato quando i coniugi, dopo la celebrazione delle nozze, hanno compiuto tra loro, in modo umano, cioè volontariamente e scientemente, un atto idoneo alla generazione della prole.



© Copyright – www.assodolab.it - Il presente lavoro multimediale in 14 pagine realizzate con Power Point è stato trasformato in .pdf e pubblicato in data 13 Febbraio 2017 nella sezione “CONTRIBUTI MULTIMEDIALI ON-LINE” alla Pagina n. 06, al numero 113.